




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

Attuazione della direttiva 2014/67/UE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e di modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 in materia di cooperazione amministrativa attraverso il "regolamento IMI"

*(Schema di decreto legislativo n. 296)*

N . 372 – 4 maggio 2016



CAMERA DEI DEPUTATI  
XVII LEGISLATURA

## Verifica delle quantificazioni

Attuazione della direttiva 2014/67/UE in materia  
di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di  
servizi e di modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012  
in materia di cooperazione amministrativa  
attraverso il "regolamento IMI"

*(Schema di decreto legislativo n. 296)*

N. 372 – 4 maggio 2016

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

## Informazioni sul provvedimento

<b>Atto n.</b>	296
<b>Natura dell'atto:</b>	Schema di decreto legislativo
<b>Titolo breve:</b>	Attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI")
<b>Riferimento normativo:</b>	articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114
<b>Relatrice per la Commissione di merito:</b>	Incerti
<b>Gruppo:</b>	PD
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Commissione competente:</b>	XI (Lavoro pubblico e privato)

Lo schema di decreto legislativo in esame – adottato nell’esercizio della delega contenuta nella legge n. 114/2015 (legge di delegazione europea 2014) – reca l’attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI").

Lo schema di decreto in esame sostituisce il vigente decreto legislativo n. 72/2000 (di recepimento della suddetta direttiva n. 96/71/CE), il quale viene abrogato esplicitamente dall’articolo 25.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

### VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

<b>DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI</b>	<b>ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA</b>
<b>Articolo 3:</b> prevede che l'attività di accertamento dell'autenticità del distacco sia svolta dagli organi di vigilanza, che effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie, elencati dalla norma in esame.	La <b>relazione tecnica</b> individua nell'Ispettorato nazionale del lavoro l'autorità competente ad effettuare l'attività di accertamento sulla base dei criteri forniti dalla norma in esame. La RT afferma che la norma è priva di effetti sulla

DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p><b>Articolo 6:</b> disciplina l'accesso alle informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere rispettate nelle ipotesi di distacco, che devono essere pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede ai relativi aggiornamenti. Tali informazioni sono pubblicate in lingua italiana e inglese, in modo trasparente, chiaro e dettagliato, conformemente agli standard di accessibilità riferiti anche alle persone con disabilità e sono accessibili gratuitamente</p>	<p>finanza pubblica.</p> <p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che l'organizzazione necessaria per l'attuazione della disposizione è quella già esistente. Mentre l'attività che è richiesta per dare attuazione alla norma non comporta oneri aggiuntivi nella misura in cui è destinata a restare a carico degli uffici che, già nell'ambito dell'attuale assetto, curano ordinariamente la pubblicazione di tutte le informazioni che l'amministrazione ha l'obbligo di rendere accessibili ed il loro periodico aggiornamento.</p>
<p><b>Articolo 7:</b> disciplina la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri e individua l'Ispettorato nazionale del lavoro quale autorità competente a rispondere alle richieste di informazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri e di effettuare i controlli e le ispezioni che si rendono necessari. L'articolo dispone inoltre che lo scambio delle informazioni avviene tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI).</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che lo scambio di informazioni è destinato ad avvenire mediante la piattaforma IMI (<i>Internal Market Information</i>), già esistente e pienamente operativa, oltre che già attualmente impiegata, anche ad altri fini (per esempio, in materia di riconoscimento di qualifiche professionali)<sup>1</sup>. IMI è uno strumento informatico multilingue obbligatorio per lo scambio di informazioni relative a tutte le direttive del mercato interno tra autorità competenti, che consente un dialogo caratterizzato da rapidità ed efficacia. È un sistema messo a punto dall'Unione europea per consentire agli Stati membri di adempiere agli obblighi di cooperazione ed assistenza di cui al Regolamento (CE) 1024/2012. Si tratta di uno strumento che accelera le procedure ed il cui utilizzo non comporta costi a carico degli Stati.</p> <p>La RT precisa che l'impiego di IMI, previsto dalla norma in esame, non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non si rendono necessari investimenti riferiti all'implementazione del sistema.</p> <p>Inoltre, per quanto riguarda le risorse umane, la RT afferma che la norma è priva di effetti onerosi, poiché le singole richieste sono destinate a essere smistate ed evase da ciascuno dei molteplici soggetti che della predetta "rete" fanno parte, senza restare a carico quindi di un solo ufficio chiamato cumulativamente a evaderle. Si precisa, inoltre, che, per quanto le stesse possano rivelarsi numerose, non potranno mai produrre un aggravio di lavoro che possa richiedere anche ulteriori risorse umane, ma potranno essere gestite ad invarianza di risorse disponibili.</p>
<p><b>Articolo 8:</b> prevede che l'Italia adotti misure finalizzate a sviluppare, facilitare e promuovere gli scambi di personale tra autorità competenti nell'ambito delle iniziative che saranno assunte a tal</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che la disposizione è priva di effetti in termini di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, anche se la norma fissa sin da subito un</p>

<sup>1</sup> IMI è utilizzato oggi dalle autorità dei 28 Stati membri dell'Unione nonché da Liechtenstein, Norvegia e Islanda ed il suo impiego è destinato ad un progressivo incremento.

DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
fine dalla Commissione europea.	obbligo a carico dello Stato, il tempo necessario per l'adempimento di tale obbligo, oltre che il suo contenuto, potranno essere definiti solo alla luce e tenuto conto delle iniziative che la Commissione riterrà di assumere a riguardo.
<b>Articolo 9, comma 1:</b> introduce specifici obblighi di comunicazione (comunicazione preventiva di distacco) in capo alle imprese di un altro Stato membro che distaccano i lavoratori in Italia.	La <b>relazione tecnica</b> afferma che le previsioni dell'articolo 9 non hanno effetto sulla finanza pubblica. La comunicazione preventiva introdotta dal comma 1 sarà infatti effettuata come la comunicazione obbligatoria cui è ordinariamente tenuto il datore di lavoro che assume personale e utilizzerà pertanto i mezzi che già allo stato sono disponibili per la trasmissione di quest'ultima.
<b>Articolo 10:</b> prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro pianifichi ed effettui accertamenti ispettivi volti a verificare l'osservanza delle disposizioni del provvedimento in esame.	La <b>relazione tecnica</b> afferma che dalla disposizione non deriva alcun nuovo onere a carico della finanza pubblica, in quanto gli accertamenti ispettivi saranno svolti nell'ambito della normale attività che l'Ispettorato è chiamato a svolgere nell'esercizio delle sue ordinarie funzioni istituzionali.
<b>Articoli 12-17:</b> recano disposizioni concernenti l'esecuzione delle sanzioni amministrative. In particolare l'Ispettorato nazionale del lavoro è l'autorità nazionale cui è affidato il compito di trasmettere le richieste di notifica e di recupero delle sanzioni amministrative ad altri Stati e di ricevere tramite IMI da un altro Stato membro una richiesta di notifica di un provvedimento amministrativo o giudiziario.	La <b>relazione tecnica</b> afferma che le disposizioni sono prive di effetti per la finanza pubblica. Inoltre, con specifico riferimento alla ricezione delle richieste di notifica da parte di altri Stati, la RT precisa che viene utilizzato il sistema IMI già operante (cfr. art. 7).
<b>Articoli 18-20:</b> prevede che la competenza a decidere sulla richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria proveniente da altro Stato membro spetta alla Corte di appello competente per territorio. Contro le decisioni della Corte di appello il procuratore generale (della medesima Corte di appello), la persona cui è stata irrogata la sanzione ed il suo difensore possono proporre ricorso presso la Corte di cassazione per violazione di legge.	La <b>relazione tecnica</b> afferma che le norme non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di attività che ordinariamente vengono già svolte nell'ambito delle competenze istituzionali del Ministero della giustizia. La RT assicura, inoltre, che gli adempimenti previsti sono tali da non incidere, in misura sostanziale, sugli attuali assetti organizzativi e sui carichi di lavoro degli uffici giudiziari interessati.
<b>Articoli 22-23:</b> dispongono che le somme recuperate in relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie spettano all'autorità adita, che introita le stesse nella valuta del proprio Stato. Con particolare riferimento al procedimento di recupero delle sanzioni richiesto da altri Stati membri, prevedono che le somme recuperate a seguito dell'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie spettano allo Stato italiano e sono riscosse in euro.	La <b>relazione tecnica</b> afferma che le somme recuperate a seguito dell'esecuzione delle decisioni potrebbero determinare effetti di maggior gettito per l'erario, seppure allo stato non quantificabili.
<b>Articolo 24:</b> reca una apposita clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dal presente decreto	La <b>relazione tecnica</b> afferma che nessuna delle disposizioni del provvedimento in esame produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La RT precisa che la stessa direttiva oggetto di recepimento è intesa ad

DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.	implementare, per quanto in misura significativa, un sistema già esistente. La RT afferma inoltre che ogni attività "nuova" potrà essere attuata con le risorse disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia in primo luogo che l'articolo 24 reca un'apposita clausola di neutralità finanziaria, in base alla quale dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvederanno ai necessari adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alle attività previste a carico dell'Ispettorato nazionale sul lavoro di cui agli articoli 3, 7, 10 e 12-17, che sembrano assumere portata più ampia rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente, andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a suffragare che le risorse disponibili a legislazione vigente siano sufficienti allo svolgimento dei compiti previsti, come affermato dalla relazione tecnica. Tali elementi appaiono necessari con particolare riferimento alle attività ispettive in esame nonché al sistema delle notifiche previsto dagli artt. 12-17.

Inoltre, con specifico riguardo alla cooperazione amministrativa tra Stati membri, da attuarsi mediante l'utilizzo dell'IMI - *Internal Market Information* (articolo 7), si rileva che la RT evidenzia l'assenza di oneri sia sotto il profilo dell'implementazione del sistema sia relativamente al numero di addetti che dovrà utilizzarlo, in quanto l'evasione delle richieste – precisa la medesima relazione - non graverà su un solo soggetto istituzionale ma su diversi soggetti, che potranno farvi fronte con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Peraltro, poiché le attività ed i compiti dell'Ispettorato nazionale del Lavoro, qualificato come autorità competente, appaiono assumere portata prevalente, andrebbero acquisiti, anche con riferimento a tali previsioni, elementi volti a confermare l'effettiva possibilità per l'Ispettorato medesimo di far fronte alle esigenze in questione con le risorse già ad esso assegnate in base alla vigente normativa.

Si segnala, tra l'altro, che mentre l'articolo 3 del provvedimento in esame dispone che l'attività di accertamento dell'autenticità del distacco sia svolta dagli organi di vigilanza, la RT individua nell'Ispettorato nazionale del lavoro l'autorità competente ad effettuare la predetta attività di accertamento. Sarebbe utile quindi una precisazione circa gli altri soggetti coinvolti nelle attività in questione.

Con riferimento, infine, all'articolo 8 – che pone in capo allo Stato obblighi la cui concreta portata sarà definita in base alle iniziative della Commissione europea – pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla RT, in base alla quale, in assenza della predetta disciplina attuativa, la norma non appare suscettibile di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica, andrebbe acquisita una valutazione, anche di massima, circa il possibile impatto finanziario di tali attività di collaborazione e riguardo alla possibilità di dare attuazione alle stesse nell'ambito degli stanziamenti già esistenti, preordinati ad analoghe finalità.